

TORNATA DEL 23 MARZO 1859

-14-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia — Proposta dell'ufficio centrale di un nuovo articolo, che prende il numero 10 in seguito alla soppressione dell'articolo 5 del progetto ministeriale — Adozione del medesimo, e degli articoli 11, 12, ecc., sino al 33 ultimo della legge — votazione ed approvazione della legge — Discussione sullo schema di legge per lo stabilimento in varie città dello Stato di undici uffici di verificaione dei contatori del gas, di cui l'ufficio centrale propone la reiezione — Considerazioni del ministro di finanze in sostegno del progetto — Risposta del senatore Di San Martino, relatore — Replica del ministro — Rigetto della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

**DI SAN MARTINO**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**MARIONI**, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

2708. Cinquantasette abitanti del comune d'Alghero;

2709. Il Consiglio delegato d'Illorai, provincia di Nuoro;

2710. Il Consiglio delegato del comune di Ghilarza, provincia d'Oristano, e diversi abitanti dello stesso comune;

2711. Diciassette abitanti del comune di Gnasila, provincia di Cagliari;

2712. Quattrocentotrentasei abitanti del comune di Villacidro, provincia di Cagliari;

2713. Quattro abitanti dell'isola di Sardegna,

Rassegnano motivate istanze al Senato acciò nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità degli ademprivi.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE  
DI UNA CASSA DI RENDITE VITALIZIE  
PER LA VECCHIAIA.**

**PRESIDENTE.** Con sua deliberazione di ieri il Senato accettava la compilazione dell'articolo 10 proposta dall'ufficio centrale, invece di quella proposta dal Ministero; quest'articolo 10 ora sarebbe il 9°, poichè è stato soppresso l'articolo 5 del progetto primitivo cadente in discussione.

**FARINA, relatore.** Dagli articoli già approvati dal Senato risulterebbe stabilito che il pagamento delle somme per costituire la rendita non può riguardarsi definitivo, se non dopo che sia trascorso un anno da che lo sborso venne eseguito.

È naturale conseguenza di questa disposizione, che anche il pagamento della rendita non possa farsi se non dopo un anno; la qual cosa esclude che, per esempio, se si costituisse una rendita all'età di 50 anni si possa immediatamente ritirare la rendita stessa che viene, collo sborso della somma, costituita.

Ad ogni modo, onde togliere ogni possibile equivoco a questo riguardo, si sarebbe trovato opportuno di aggiungere un articolo che è una vera conseguenza di tutte le disposizioni che fanno parte del complesso dello schema di legge, ma che ad ogni modo è bene che sia nella legge inserito per precludere l'adito alle contestazioni che potrebbero per avventura nascere fra i titolari delle rendite e la Cassa. L'articolo sarebbe del tenore seguente:

« Art. 10. Il pagamento delle somme che s'impiegano nella Cassa per costituire una rendita vitalizia deve precedere di un anno almeno il giorno dal quale vuolsi che ne incominci il godimento. »

L'ufficio centrale avrebbe opinato di proporre alla adozione del Senato questo articolo che prenderebbe il n° 10, seguitando poi per il rimanente degli articoli la numerata degli stessi che prima era loro assegnata; mentre essendosi adottata la soppressione dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale si sarebbe dovuta totalmente variare.

Debbo aggiungere un'altra osservazione, ed è che nell'ultimo alinea dell'articolo che abbiamo ultimamente votato, si considerano gli sborsi fatti dalle società di mutuo soccorso ed altre per le quali non milita la necessità che decorra quel lasso di tempo per l'interesse dei terzi, come allora quando la rendita viene costituita a favore dei privati; poichè le operazioni di queste società essendo già circoscritte dai propri regolamenti approvati dal Governo, vi è la presunzione che siano conformi alla legge, e sia quindi esclusa la frode a danno dei terzi, che invece è possibile nel caso di costituzione di rendita fatta per parte dei privati.

Per mettere in armonia la disposizione dell'articolo

ora proposto con l'ultimo alinea dell'articolo precedente si rende opportuno di fare l'aggiunta seguente:

« Sono eccettuate da questa disposizione le somme accennate nell'ultimo alinea dell'articolo precedente. »

Per queste somme non è necessario che scorra un anno di tempo fra il versamento della somma alla Cassa e l'entrata in godimento della rendita medesima.

**PRESIDENTE.** Riterrà dunque il Senato che l'articolo proposto è il seguente, cioè:

« Art. 10. Il pagamento delle somme che s'impiegano nella Cassa per costituire una rendita vitalizia deve precedere di un anno almeno il giorno dal quale vuolsi che ne incominci il godimento.

« Sono eccettuate da questa disposizione le somme accennate nell'ultimo alinea dell'articolo precedente. »

**SCIALOJA, commissario regio.** Da parte del Ministero accetto, essendo questo un articolo puramente dichiarativo.

**PRESIDENTE.** Pongo perciò ai voti l'articolo 10.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Verrebbe in ora l'articolo 11 del progetto primitivo, cui non è contrapposta nessuna diversa relazione, il quale è così concepito:

« Art. 11. Può pattuirsi che dopo la morte del titolare della rendita il capitale venga restituito, sia all'erede del titolare medesimo, sia a chi sborsa il capitale della rendita od ai suoi aventi causa.

« In difetto di patto espresso il capitale s'intende ceduto alla Cassa. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le tariffe delle rendite terranno conto:

« 1° Degli interessi composti sul capitale impiegato, calcolati al 5 per cento;

« 2° Della probabilità di morte del titolare della rendita così rispetto all'età in cui s'impiega il capitale, come rispetto a quella da cui s'intende che la rendita cominci ad essere goduta;

« 3° Della restituzione o della cessione del capitale.

« Gli interessi sono computati dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui lo sborso del capitale è fatto.

« L'età si calcola dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui il titolare è nato.

« I trimestri cominciano il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre.

« Le tavole di mortalità prese per base del calcolo sono quelle dette di *Départemens*, compiute quanto ai tre primi anni della vita sulle tavole più accreditate.

« La Cassa, liquidando ciascuna rendita sulle tariffe suddette, ne sottrarrà il decimo. »

All'ultimo alinea l'ufficio centrale proporrebbe una lieve aggiunta, e si direbbe così:

« La Cassa, liquidando ciascuna rendita sulle tariffe suddette, ne sottrarrà il decimo per impiegarlo esclusivamente negli usi determinati dalla presente legge. »

**FARINA, relatore.** Si è creduto bene di dover indicare che questa istituzione non diventa pel Governo,

che sorveglia la Cassa, una speculazione, ma semplicemente che i benefici non devono venir impiegati in usi diversi da quelli dalla legge determinati.

**PRESIDENTE.** Non facendosi altra osservazione lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 13. Il massimo della rendita vitalizia per ciascun titolare è di annue lire 1200.

« La rendita sarà pagata a trimestri maturati.

« La restituzione dei capitali avrà luogo tre mesi dopo la domanda, senza decorrenza d'interessi per questo spazio di tempo. »

(È approvato.)

« Art. 14. La rendita vitalizia non può aspropriarsi, sequestrarsi o cedersi se non per la parte che supera le lire 365 annue. »

(È approvato.)

« Art. 15. Con decreto reale, previo il parere della Commissione di sorveglianza, potrà essere accordato ai titolari resi inabili al lavoro, per ferite o per infermità legalmente provate, prima che sia compiuto l'anno stabilito, una pensione vitalizia proporzionata alle somme da essi sborsate. »

A quest'articolo l'ufficio centrale ha proposta un'aggiunta la quale consiste nel dire:

« Questa pensione è sostituita alla rendita vitalizia costituita a favore del titolare. »

**PARINA, relatore.** Quest'aggiunta era necessaria per far bene comprendere che pagandosi la pensione vitalizia cessava la rendita. Naturalmente la rendita si compone degli interessi.

Se si incomincia a pagare la pensione, questi interessi non si possono più accumulare; era quindi necessario di far comprendere che pagandosi la pensione non si mettevano più in cumulo gli interessi per costituire la rendita. Siccome però vi erano a favore della Cassa alcune ritenute, come quella del decimo del capitale costituito, così era necessario di spiegare se si intendesse che questa fosse una corrispondenza che facevasi in più ai titolari della rendita dalla Cassa, ovvero se veniva in surrogazione della pensione vitalizia. Per questo motivo si è, a scanso d'equivoco, introdotto l'alinea del quale si tratta.

**SCIALOJA, commissario regio.** Il Ministero accetta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 15 coll'aggiunta proposta.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 16. L'avente diritto ad una rendita vitalizia prima del 65° anno di sua età può, nel trimestre che precede il giorno in cui avrebbe facoltà di cominciare a riscuotere la rendita, chiedere che se ne protragga il godimento ad un altro anno di sua età, purchè non ecceda il 65° anno.

« La rendita, il cui godimento è così protratto, sarà aumentata proporzionalmente al tempo, ma non potrà mai superare le 1200 lire, nè potrà pretendersi la

restituzione d'alcuna parte di capitale, se mai il calcolo della rendita, accresciuta in ragione del tempo protratto, desse un prodotto più alto. »

(È approvato.)

« Art. 17. Colui che pattui la restituzione del capitale può, al tempo della liquidazione definitiva, cederlo tutto od in parte alla Cassa, e la rendita sarà proporzionalmente accresciuta, in modo però che non ecceda le lire 1200. »

(È approvato.)

« Art. 18. Le annualità delle rendite vitalizie non riscosse si prescrivono col decorso di cinque anni.

« Se esse non sono riscosse durante un trentennio, resta prescritto il godimento della rendita. »

(È approvato.)

« Art. 19. Saranno restituite senza interessi:

« 1° Le somme versate irregolarmente per causa di erronea indicazione del nome, prenome, filiazione, età del titolare della rendita;

« 2° Le somme di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione;

« 3° Le somme che al tempo della liquidazione definitiva delle rendite vitalizie non bastino a costituirne una almeno di lire 10, od eccedano il capitale necessario a formare il massimo della rendita;

« 4° Tutte le altre somme che per disposizione di questa e di altre leggi debbono essere restituite. »

(È approvato.)

« Art. 20. Quando, per effettuare le indicazioni di cui al n° 1 dell'articolo precedente, si faccia scientemente uso di documenti falsi o falsificati, e quando si facciano false dichiarazioni a pregiudizio della Cassa, non si farà luogo alla restituzione delle somme versate. »

(È approvato.)

« Art. 21. La restituzione di qualunque somma, compreso anche il capitale riservato, è soggetta alla prescrizione trentennaria. »

(È approvato.)

« Art. 22. Nel caso preveduto dall'articolo 962 del Codice civile, il capitale riservato è devoluto alla Cassa. »

(È approvato.)

« Art. 23. Le somme collocate nella Cassa e le rendite vitalizie corrispondenti saranno notate volta per volta in apposito libretto, che sarà dato a chi sborsa quelle somme. »

(È approvato.)

« Art. 24. Le somme disponibili provenienti sia da pagamenti per costituzione di rendite, sia da interessi riscossi dalla Cassa, saranno fra giorni otto investite in effetti del debito pubblico o in altro sicuro impiego. In questo caso però l'impiego dovrà essere fruttifero di un interesse non minore del 5 per cento e sarà proposto dalla Commissione di sorveglianza ed autorizzato dal ministro delle finanze.

« Gli effetti del debito pubblico saranno iscritti a nome della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, e non potranno alienarsi che coll'autorizzazione del

ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di sopravveglianza.

(È approvato.)

« Art. 25. Ogni tre mesi la Cassa iscriverà in apposito registro le rendite vitalizie definitivamente liquidate, e spedirà a favore del titolare della rendita il corrispondente certificato d'iscrizione.

« La Cassa darà nel tempo stesso a chi vi ha diritto una dichiarazione del capitale da restituirsi ne' casi in cui la restituzione deve effettuarsi. »

(È approvato.)

« Art. 26. Gli utili della Cassa sono destinati:

« 1° A coprire le spese o le perdite;

« 2° A premiare le società di mutuo soccorso e le altre società di previdenza, in ragione della somma delle rendite vitalizie per la vecchiaia da loro costituite, e di cui non è estinto il diritto o cessato il godimento.

« La ripartizione di questo premio sarà fatta dall'Amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sopravveglianza e sancita dal ministro delle finanze.

« Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 per cento del capitale della cassa impiegato a costituire le rendite sopradette, il sopravanzo sarà destinato a formare un fondo di riserva da intestarsi alla Cassa medesima qual ente morale.

« Arrivando i cumuli di questi avanzi a tal somma che coi redditi di esso si possa far fronte al pagamento del decimo sottratto in forza dell'articolo 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta. »

All'ultimo alinea di quest'articolo l'ufficio centrale sostituirebbe quest'altro:

« Arrivando il fondo di riserva a tal somma che coi redditi di esso si possa far fronte al pagamento del decimo che si dovrebbe sottrarre in forza dell'articolo 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta. »

**PARINA, relatore.** Non è che per maggiore chiarezza di dicitura.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 26 con questa modificazione.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 27. Gli utili sono presunti ed accertati.

« Degli utili presunti non potrà essere ripartito se non il quarto al massimo.

« Ogni ripartizione sugli utili presunti sarà fatta sulla proposizione dell'Amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sopravveglianza e sancita con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 28. I certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'eseguimento di questa legge sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza.

« Gli atti di nascita e di morte ed i certificati di vita,

non che gli atti di notorietà saranno anche spediti gratuitamente. »

(È approvato.)

« Art. 29. In caso di perdita del libretto, si provvederà alla sua surrogazione a diligenza e spesa del depositante. »

(È approvato.)

« Art. 30. A favore di coloro che nel corso di tre anni dal dì della promulgazione della presente legge diventeranno titolari d'una qualsiasi parte di rendita la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia.

« Trascorsi gli anni sopradetti, il Governo ha facoltà di dichiarare con decreto reale che non saranno ulteriormente dalla Cassa accettati capitali per costituire rendite vitalizie a favore di altri titolari. »

(È approvato.)

« Art. 31. Nessuno ha diritto alla liquidazione definitiva ed all'assegno che ne deriva prima che sia compiuto il terzo anno dalla promulgazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 32. Le spese di primo stabilimento e quelle di amministrazione della Cassa della vecchiaia saranno anticipate dalle finanze dello Stato e rimborsate coi primi utili della Cassa stessa. »

(È approvato.)

« Art. 33. La Commissione di sorveglianza farà ogni anno una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa della vecchiaia al ministro delle finanze, il quale la rassegnerà al Re ed al Parlamento.

« Tale relazione sarà pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

**PARINA, relatore.** L'ufficio centrale proporrebbe, a termine dell'emendamento stampato, che si dicesse *alle Camere legislative a vece di al Parlamento*. Quest'osservazione venne fatta ad oggetto di togliere ogni possibile equivoco fra le sedute plenarie del Parlamento e le sedute separate delle due Camere.

**PRESIDENTE.** Io metto ai voti il cambiamento proposto.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo 33 come era prima concepito.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto.

Lo squittinio segreto ha dato il seguente risultato:

Votanti . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	42
Voti contrari . . . . .	13

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E RIGETTO DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CREAZIONE DI UFFICI DI VERIFICAZIONE DEI CONTATORI DEL GAS.**

**PRESIDENTE.** Ora verrebbe in discussione il progetto di legge per lo stabilimento in varie città dello Stato di undici uffici di verificazione dei contatori del gas.

**LANZA, ministro delle finanze.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro delle finanze.

**LANZA, ministro delle finanze.** L'ufficio centrale respinge questo progetto di legge sulla considerazione che i contatori del gas non sono contemplati tra quelle misure sulle quali il Governo, in forza della legge del 1850, ha la facoltà di esercitare una sorveglianza, ossia di procedere ad una verificazione preventiva nell'interesse pubblico, e particolarmente nell'interesse della buona fede pubblica.

Da ciò deriva la conseguenza che, secondo l'avviso dell'ufficio, il Governo avrebbe commesso un'illegalità, avrebbe violata la legge del 1850 col contemplare anche i contatori del gas fra le misure da sottoporsi a verificazione, e perciò il decreto reale del 6 febbraio 1857, il quale dichiara che i contatori del gas debbono essere soggetti a verifica, come pure il decreto successivo del 3 agosto 1857, col quale si approva il regolamento che assoggetta a regolare verificazione questi stromenti, sarebbero tutti decreti e provvedimenti irriti, e quindi da tenersi in nessun conto.

Ben vede il Senato da questi cenni preliminari quanta sia l'importanza della questione mossa dall'ufficio centrale, per la quale s'imputerebbe al Governo di aver male interpretata la legge, e di avere sottomesso alla firma reale due decreti per legalizzare una cosa la quale, secondo lo spirito e la lettera della legge del 1850, non può essere legalizzata.

Dopo aver considerata la questione sotto il punto legale, l'ufficio centrale entra nel merito intrinseco della convenienza di stabilire questa verificazione dei contatori, e combatte pure questa convenienza senza dichiarare se sia utile o no la verificazione dei contatori del gas per parte di qualche ente o stabilimento, ma unicamente si limita a dire che i privati debbono provvedere ai loro interessi; che questi stromenti sono troppo complicati, e che è quindi difficile al Governo di poterli verificare; che non si tratta di servirsene per vendere una merce, ma unicamente di usarne nelle case private, e che perciò non vi ha nemmeno la convenienza e la utilità che il Governo intraprenda egli stesso questa verificazione dei contatori del gas.

Ora che io ho esposto, e credo genuinamente, le principali ragioni con cui l'ufficio centrale combatte sotto i due preaccennati aspetti il progetto di legge del Governo, mi farò brevemente a confutarlo.

In quanto al punto legale, o signori, mi pare che la semplice lettura dell'articolo 2° della legge 26 marzo

1850 ponga fuori di dubbio che tutti gli stromenti i quali servono a misurare od a pesare una merce debbono andar soggetti a verifica.

Diffatti l'articolo 2° della legge preaccennata dice: « Ogni peso e misura ed ogni strumento per pesare nuovo od aggiustato a nuovo è sottoposto, prima di essere posto in vendita od in uso di commercio, alla verificazione prima: questa verificazione è gratuita. »

Dunque io credo che chiunque si fosse trovato al Ministero, dovendo far eseguire questa legge, non poteva esimersi dall'assoggettare i contatori del gas, appena che se ne mostrò l'utilità e la convenienza, alla verificazione nello stesso modo che tutti gli altri pesi e misure.

Diffatti nessuno può contestare che i contatori del gas sono stromenti destinati a misurare metricamente una merce la quale si vende dal fabbricante ai consumatori; e che perciò hanno tutti i caratteri di uno strumento di misura, il quale serve nelle contrattazioni e pubbliche e private; per conseguenza a tutela della fede pubblica il Governo deve sorvegliarli.

Per tale motivo nessun dubbio, nessuna esitanza ebbe il ministro delle finanze nel 1857 a sottoporre alla firma reale due decreti, al secondo dei quali è unito un regolamento per il modo di eseguire questa verificazione; credo per conseguenza che non sarebbe cosa giusta il tacciare il Governo di aver commesso una illegalità a questo riguardo.

In qualunque caso però, se illegalità vi fosse, se cattiva interpretazione si fosse data alla legge, bisognerebbe di necessità presentare un articolo di legge il quale o interpretasse la legge del 1850, o facesse un'eccezione pei contatori del gas siccome stromenti che non si debbono assoggettare a verificazione; tanto più che si tratta di questione dubbia, poichè fra le tre parti del potere legislativo, il Ministero e la Camera dei deputati hanno deciso che i contatori del gas sono contemplati fra quegli stromenti di misura che debbono, a tenore della legge del 1850 essere soggetti a verificazione.

Dunque, al punto in cui si trovano le cose, non si potrà mai prescindere, ripeto, da un articolo di legge, il quale sia esplicativo della legge del 1850.

Per me tengo per fermo che sarebbe una deroga e nello spirito e nella lettera alla legge del 1850. Questo basta per confutare le ragioni dell'ufficio centrale riguardo alla questione della legalità.

In quanto a quella di convenienza, o signori, mi pare che essa appaia così limpida, da non avere a durar fatica a mostrarne tutta l'utilità al Senato.

Se non vi esistesse un ufficio il quale godesse tutta la fiducia sia dei fabbricanti di questa merce, come dei consumatori, sarebbe egli mai possibile, nel caso di contestazioni tra fabbricanti e consumatori, riguardo all'esattezza e regolarità di questi contatori, il poter decidere la questione? Se i consumatori dovessero riferirsi al giudizio dei fabbricanti, ossia ad una parte interessata, è certo che non sarebbero soddisfatti, e recipro-

camente se i consumatori dovessero imporre la legge ai fabbricanti ne risulterebbe un inconveniente uguale con danno forse dei fabbricanti medesimi.

Dunque ci vuole un ufficio, un ente imparziale, rivestito d'una pubblica autorità che possa intervenire fra le due parti, e daro il suo giudizio, ed esaminare e riconoscere chi possa aver ragione tra l'una e l'altra.

Ora se ciò è vero per tutte le misure ed i pesi consueti, a più forte ragione si può asserire che debba essere necessaria una verifica fatta da un'autorità riguardo ai contatori del gas.

A ciò avvalorare mi servirò delle stesse ragioni addotte dall'onorevole relatore nel suo rapporto, ma non verrò certo alle stesse conclusioni. Difatti, fra le ragioni che egli reca per dimostrare la non convenienza di stabilirsi questi contatori per parte del Governo, dice nel suo rapporto: *questi contatori sono complicati, ecc.* Ora io dico: se sono complicati, è una ragione di più perchè debba intervenire un ente imparziale per esaminarli, giacchè se si tratti di una misura o di un peso semplice, qualunque privato può facilmente riconoscere se sia esatto o no; ma quando vi è una complicazione in questo strumento di misura o di peso, si richiede che vi sia un ufficio particolare, costituito d'uomini tecnici i quali godano pienamente della fiducia pubblica onde riconoscerli, giacchè non sarebbe possibile potersi ciò fare dai privati, siano fabbricanti, siano consumatori.

Che, o signori, ciò sia necessario ed utile, lo prova l'esito compiuto che si ottenne dalla istituzione di questi contatori in Torino, i quali funzionano ora con piena soddisfazione dei consumatori e dei fabbricanti.

Dunque mi pare che l'esperienza provi evidentemente che, in quanto alla convenienza di stabilire questi contatori, il pubblico ha già giudicato differentemente dall'ufficio centrale del Senato.

Forse si dirà: noi non neghiamo l'utilità di stabilire un ufficio per esaminare e verificare questi contatori, ma contestiamo che debba farlo il Governo. Ciò potrebbe essere fatto da qualunque società, oppure dai municipii medesimi.

Questa obbiezione che, quantunque non mi paia di averla trovata nella relazione dell'ufficio centrale, mi attendo tuttavia che possa essere addotta nella discussione, è forse fra le ragioni più gravi e più serie che si possano addurre.

Ma entriamo, o signori, ad esaminare a fondo se vi possa essere convenienza per parte dei municipii di stabilire quest'ufficio di verifica.

Non vi è certo questa convenienza, poichè essi dovrebbero avere un locale per ciò; provvedersi di tutti gli stromenti, e crearvi un personale, laddove il Governo già possiede il locale, ed ha il personale necessario per la verifica dei pesi e delle misure ordinarie.

Dunque il Governo può già risparmiare i due terzi almeno della spesa; di più, mentre il Governo istituisce uffici di verifica per tutto lo Stato mediante una spesa di poca entità, quella cioè dell'acquisto degli stromenti necessari nelle città dove esiste l'illuminazione a gas, ed ha una sola amministrazione generale

l'ufficio invece dovrebbero avere un'amministrazione generale e particolare per ogni città, cioè a dire, ogni municipio dovrebbe provvedere per la sua città, giacchè è ben certo che gli uni non vorranno sottomettersi agli altri.

Supponiamo che a Torino, a Genova si volesse stabilire quest'ufficio; non è probabile che i municipii di Alessandria, di Vercelli, di Novara, di Nizza, e via dicendo vogliano assoggettarsi ai municipii di Torino e di Genova per risparmiare una parte della spesa.

Dunque ben si vede che non v'è probabilità che in tutte le città, ove esiste un'illuminazione a gas, il municipio possa, esso stesso, incaricarsi di questa verifica, quindi importa che vi sia una sola amministrazione centrale generale, la quale abbia a compiere quest'ufficio, perchè in questo modo, lo ripeto, rimane d'assai ridotta la spesa, i municipii ritrovano nell'amministrazione dello Stato quella confidenza larga, compiuta che non potrebbero certo ritrovare fra loro.

Dunque ben si vede che se si crede utile, come non pare che si possa contestare, e conveniente l'istituzione di un ufficio il quale proceda alla verifica di questi strumenti nell'interesse dei consumatori e del pubblico, l'amministrazione che si trova più in grado di farlo, sia per la minore spesa, sia per la maggiore confidenza che inspira, è quella del Governo. Per conseguenza anche sotto questo aspetto mi pare che non sarebbe opportuno di respingere il progetto di legge che noi discutiamo.

E, o signori, io vi confesserò ingenuamente che non avendo potuto in me capire il dubbio del rifiuto di questo progetto, e credendo anzi che qui non si trattasse di approvare un progetto di legge per far comprendere i contatori del gas fra le misure, perchè mi pareva che questa facoltà (e lo stesso parve al mio predecessore), fosse già di pien diritto accordata nella legge del 1850, non ho domandato che la spesa suppletiva per compiere quest'opera; ma certamente se vi fosse stato margine nella categoria del materiale dei pesi e misure, onde coprire tutte quelle spese di primo stabilimento, non avrei esitato punto di continuare a darvi corso, come già si fece per la città di Torino.

Non è l'autorizzazione perchè si comprendano i contatori del gas fra i pesi e misure, che il Ministero viene a chiedere al Parlamento, ma una spesa per fare eseguire una legge esistente.

Di ciò persuaso, il Governo provvede, fino all'esaurimento delle somme del bilancio, a questi contatori per Torino e provvede già in parte per altre città. Ora respingendo questa legge, si cadrebbe nell'alternativa o di mettere a carico del Ministero il rimborso delle somme già spese, o diversamente di perdere una somma di 15 o 20 mila lire già spese per lo stabilimento di tali uffici; inoltre si dovrebbe rinunciare ad un provento sicuro di 35 o 40 mila lire, la cui percezione, o signori, non solo non ha destato il minimo lamento, che anzi seguì dietro eccitamenti dei contribuenti stessi al Governo.

Diffatti già il municipio di Alessandria e quello di Vercelli avevano avvisato al modo di stabilire un ufficio di verificaione, ma li tratteneva la spesa. Appena seppero che il Governo aveva in Torino iniziato già un ufficio, e che era propenso a stabilirlo in altre città dove vi fosse illuminazione a gas-luce, immediatamente desistettero dal loro progetto, ben soddisfatti che il Governo vi provvedesse.

Dunque poichè si tratta da una parte di non perdere una spesa già fatta, dall'altra di acquistare un prodotto maggiore di 30 o 40 mila lire con nessuna lagnanza dei contribuenti, anzi con loro soddisfazione, io non so capire veramente quale considerazione si possa ancora annidare nella mente dell'ufficio centrale per respingere questo progetto di legge.

Io, o signori, ho adottato alla meglio le ragioni principali che militano a sostegno del progetto del Ministero tanto sotto l'aspetto legale che sotto quello di convenienza finanziaria o di convenienza di pubblico servizio. Ora lascio al senno del Senato di pronunziare il giudizio.

**DE SAN MARTINO, relatore.** L'onorevole ministro delle finanze dà al voto dell'ufficio centrale una gravità maggiore di quella che l'ufficio medesimo gli volle dare.

L'ufficio crede indispensabile di rigettare la legge; ma nell'applicazione delle conseguenze di questo rigetto, nell'applicazione delle conseguenze nascenti dall'illegalità dell'operato, esso ha proceduto con sentimenti niente ostili al Ministero. Egli non tende in nessuna maniera ad imporgli una responsabilità.

L'ufficio parte dal principio che crede debba essere norma dei Parlamenti, che la responsabilità del Ministero deve essere forte, assoluta ed irremovibile quando, non il sentimento del proprio dovere, ma altri sentimenti lo fanno fuorviare; ma se il Ministero cade in errore, errore che è possibile nella molteplicità degli affari, non crede l'ufficio centrale di chiamare sopra di quello la sovranità del Parlamento.

Crede che il Ministero sarà contento di queste spiegazioni, che stabiliscono al giusto la portata della relazione dell'ufficio centrale per ciò che concerne le conseguenze dell'illegalità che s'impone al Ministero e però mi sarà lecito di esaminare la questione nel merito.

Il Ministero combatte l'idea dell'ufficio sulla legalità dell'operato, e desume specialmente il suo modo di vedere dalla legge del 1850, la quale annovera fra gli strumenti soggetti alla verificaione i pesi, le misure e gli strumenti da pesare, e dice per conseguenza che anche gli strumenti che servono a misurare sono soggetti alla verifica. Ma se si vuole stare ai termini ed accettarli nella loro struttura materiale, il Ministero avrebbe torto perchè la legge ha detto che sono soggetti alla verificaione tutti gli strumenti destinati a pesare, ma non parla di quelli destinati a misurare: ha assoggettato semplicemente i pesi, le misure e gli strumenti da pesare. Ma non è dai termini stretti che si desume l'intenzione del legislatore. Come l'ufficio ha detto nella

sua relazione, mi pare che l'idea della legge si debba desumere dalla missione che ha il Governo in questa materia.

Non credo che sia missione del Governo di regolare gli affari dei privati e sostituire la sua volontà a quella degli interessati. Io credo che la sua missione tutto al più si estenda a sorvegliare le cose che toccano l'interesse pubblico. È evidente che i pesi e le misure usati dai negozianti e da altri per regolare i loro rapporti con grande quantità di persone che non hanno nè agio nè mezzo di verificarli fino ad un certo punto interessano la fede pubblica.

È impossibile che 50 avventori che capitano oggi, 80 che capitano domani, 100 che capiteranno dopo domani in una bottega, vogliano o possano tutti verificare le misure che il negoziante tiene, e la legge è giustificata da ciò che tutti questi avventori desiderano di essere accertati che la misura è buona; e per conseguenza il legislatore, sostituendo la sua azione, trova una certa giustificazione nell'interesse pubblico.

Ma oltre a questo punto non si trova nella legge nessun indizio per inferire che il legislatore abbia voluto estendere maggiormente il suo intervento. L'articolo 5 che riguarda la tassa da pagarsi per la verificaione, parla di uffici pubblici, commercianti, merciaiuoli, ma ivi i privati come privati non sono in nessuna maniera menzionati.

Come ha detto l'ufficio centrale, l'intenzione del legislatore si conosce dall'articolo col quale sono esenti dalla verificaione i pesi e le misure che i proprietari adoperano per lo smercio dei prodotti agricoli. Se il legislatore ha voluto dispensare questi pesi e misure dalla verifica non ostante che debbano servire a chiunque si presenti per comperare tali prodotti, e non ostante che manchi al compratore l'agio di verificare tali pesi o misure, a più forte ragione si può credere che esso abbia voluto esentare gli strumenti e misure che non servono che a determinare i rapporti fra due soli individui. D'altronde la legge del 1850 è un'applicazione della legge del 1845, e questa quale scopo aveva? Di determinare le misure metriche che sono in uso; ma questa legge non aveva sicuramente per iscopo di imporre ai cittadini l'obbligo di un controllo governativo per tutte indistintamente le cose che servono a misurare ed a pesare, e nelle discussioni che già ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento furono notati vari strumenti che servono a misurare, e che pure con annuenza di tutti si ritengono come non compresi fra queste disposizioni. Se la legge avesse voluto comprenderli tutti, pare che si sarebbe servita di espressioni ben più positive e più chiare per togliere ogni dubbio a questo riguardo.

Quindi l'ufficio crede che sotto il rapporto della legalità non sia assolutamente possibile di entrare nelle viste del Ministero.

Crede che l'operato precedente del Ministero sia effetto del non aver forse posto attenzione bastantemente seria alla legge. L'ufficio non gli ascrive a colpa in nessuna

maniera quest'errore che ha commesso, ma avendovi un errore che sta contro la legge, l'ufficio si crede in debito di dichiararlo.

Il signor ministro crede che non volendo assoggettare a verificazione i contatori, sarebbe necessario di fare una legge per dichiararlo. L'ufficio centrale non ha creduto di aver questa missione. L'ufficio medesimo era in obbligo di esaminare se la legge si applicasse ai contatori; se la legge non si applica gli è inutile fare quanto propone il signor ministro.

L'ufficio centrale non ha creduto di essere chiamato a presentare alcuna legge siffatta, se il Ministero crede di presentarla gli è aperta la via di farlo.

Ora passerò al merito intrinseco. E per parlare del merito intrinseco è d'uopo anzitutto di mettere in rilievo la legge stessa quale è proposta. Cosa propone il Ministero? L'approvazione di una spesa, e poi dice: i diritti di verificazione saranno dovuti soltanto da coloro che l'avranno richiesta. Con questa disposizione non vi sarà alcuna verifica, mentre è consacrata tanto a privilegio del fabbricante del gas quanto a privilegio degli utenti l'assoluta esenzione dal pagare ogni specie di diritto per tutti coloro che non hanno richiesto la verificazione.

Se la verificazione... (*Segni negativi del ministro*) Mi pare che il ministro dica di no.

**LANZA, ministro delle finanze.** Il signor relatore sa che vi è la verificazione prima, e la periodica; la verificazione prima è sempre stata fatta gratuitamente; quella periodica è obbligatoria in commercio, ma non è applicabile ai contatori del gas. Ogni qualvolta un privato o fabbricante riconosce o dubita che questi strumenti siano imperfetti, chiede di poterli levare dalla casa dove sono posti, ed aggiustarli. Allora si fa una domanda per parte del fabbricante o per parte del consumatore del gas, onde poter riconoscere quest'istrumento, e dietro tale richiesta e dopo che sono riconosciuti gli strumenti, essi pagano la tassa stabilita. Questo è facoltativo nel senso, che i contatori non sono smossi dalle case dove sono applicati se non per richiesta del fabbricante o del consumatore, e non pagano la tassa di verificazione se non quando l'utente od il fabbricante chiede che il contatore sia tolto o portato ad un'officina per essere aggiustato, e questo venne aggiustato e riconosciuto. Ciò spiega in qual modo sia la tassa facoltativa.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Le spiegazioni che ha date il signor ministro mi obbligano di notare un'altra illegalità, ed è la facoltà che si arroga il Governo di non permettere ai proprietari dei contatori di spostarli senza una sua permissione, nel che sono violati i diritti del proprietario, e la libertà d'azione competente ad ogni privato, mentre la legge non attribuisce al Governo nessuna di tali facoltà.

Osserverò ora che per la struttura dei contatori del gas non è guari possibile di aggiustarli a sito; ogni qualvolta sono guasti, bisogna esportarli, e farli aggiustare nelle officine del fabbricante.

Mi sono fatto carico di andare in una officina per

sapere quali cose si devono praticare per aggiustare un contatore, e mi sono persuaso che il contatore guasto non può essere aggiustato a sito, ma debbo essere trasferito nelle apposite officine.

In quest'operazione non vi è alcun interesse del Governo di intronnettersi; vi può essere quello del fabbricante o dell'utente che possono trovarsi in contestazione; ma il Governo non ha nulla da verificare.

Non si tratta qui di operazioni, che le leggi possano imporre o che non hanno effettivamente imposte; epperò se la legge fosse osservata nel suo vero spirito i diversi utenti dei contatori sarebbero in diritto di toglierli e portarli nelle officine dove hanno da essere aggiustati. Ciò posto, siccome questi contatori dopo un nuovo aggiustamento ripigliano la natura di strumenti nuovi, ne verrebbe di conseguenza che tutti gli aggiustamenti che si farebbero sarebbero tutti gratuiti, poichè le verificazioni sul sito per verificare se il contatore sia guasto o no non sarebbero domandate da nessuno.

**LANZA, ministro delle finanze (Interrompendo).** Anzi lo domandano continuamente; e poichè parmi abbia a me rivolta la parola, dirò che succede ben sovente che si manda all'ufficio perchè il verificatore si rechi sul posto per esaminare i contatori; naturalmente, per ciò fare, bisogna prenderli e trasportarli all'ufficio, dove vi è la macchina occorrente per questa verificazione.

Del resto avviene ben di frequente che il consumatore ed il fabbricante inviti il verificatore d'andare a prendere tali contatori per verificarli.

**DI SAN MARTINO, relatore.** In quanto a questo farò osservare, che gli ordini del Governo hanno fatto credere a tutti i ritentori di contatori che se li rinnovano senza avere il permesso dall'ufficio di verificazione, vanno soggetti a multa. Ma domani il signor ministro revochi l'ordine che non è conforme alla legge, o si vedrà immediatamente che nessuno dei proprietari dei contatori del gas non sarà mai per recarsi agli uffici di verificazione onde avere il permesso di verificare il contatore. E quando i ritentori dubitano che i contatori siano guasti, hanno elementi abbastanza positivi per riconoscerlo. Ove sia necessario aprirli e riparare gli sconi che vi sono dentro, le operazioni di aggiustamento riducono il contatore ad avere un aspetto nuovo, un carattere di un istrumento nuovo, e per conseguenza siamo sempre alla verificazione prima, epperò gratuita. Applicata la legge come è proposta al Senato, ne verrebbe per necessaria conseguenza che non si percepirebbe nessun diritto, e quindi sotto il rapporto finanziario l'effetto è naturalmente mancato.

Ma v'ha di più. Il ministro dice che può accertare come questa verificazione abbia incontrato il gradimento universale; io gli posso segnalare un fatto che prova il contrario; ed è che appena il Ministero introdusse queste verificazioni in Torino nella prima tornata del Consiglio municipale furono elevati vivi richiami contro il sindaco che si credeva autore di tale disposizione, acciò l'avesse a revocare, e in seguito alle spiegazioni date dal sindaco come egli fosse estraneo all'ope-



rato e che l'autore era il Governo, si commise a lui stesso di sottomettere i richiami degli amministratori di Torino al Governo del Re.

Io credo che il sindaco abbia compiuto a questo suo mandato; ma come consigliere comunale io mi sono trovato presente alla seduta nella quale si è presa questa determinazione.

Dunque abbiamo i rappresentanti degli interessati della città ove si fa esperimento dei contatori del gas, i quali sono contrari all'esperimento proposto dal Governo... (*Il ministro di finanze fu segni di denegazione*) E sebbene il signor ministro faccia atti di denegazione, mi permetterà di attenermi piuttosto alle deliberazioni seguite nel Consiglio municipale per constatare il voto della popolazione di Torino, che ad altri elementi, li quali sono sicuramente presi in buona fede, ma possono alle volte essere l'effetto di un errore o di uno sbaglio.

Dunque io non credo di poter far calcolo su questa volontà assoluta degli utenti di ricorrere alle misure del Governo, e credo tanto meno a ciò in quanto che, da quanto ho potuto riconoscere dalle praticate indagini per fare la mia relazione, pochissimi erano gli inconvenienti che si verificavano prima.

La Società del gas aveva gli strumenti necessari per verificare in presenza degli utenti la veracità dei contatori in modo abbastanza appagante per tutti.

Quando la parte interessata conosce con istromenti, che sono facili ad essere compresi da tutti, che il vuoto di un metro cubo di un vaso è eguale a quello di un altro vaso di un metro cubo di misura accertata, per cui la materia che è passata da un vaso all'altro deve essere di un metro cubo, diventa facile esaminare senza uopo di verificatore e riconoscere la veracità del contatore.

Ma lascierò anche in disparte quanto dissi sulla tendenza della popolazione, la quale a me pare abbastanza addimostrata; dirò bene che il pensiero del Ministero, che sia necessario quest'ufficio per decidere sulle contestazioni verte anche sopra un'estensione della missione da affidarsi a quest'ufficio di verificaione di molto superiore a quella che possa realmente attribuirsegli.

Non può esservi ufficio di verificaione il quale decida le controversie che nascono tra la fabbrica del gas e gli utenti. L'ufficio tutt'al più deciderà se nel tal giorno, se in tal epoca, se in tal minuto determinato il contatore sia preciso o no.

Ma osserverò che le questioni che nascono fra la Società e gli utenti sono quasi sempre complicate con questioni di malversazione usata nell'impiego del gas.

A questo riguardo verte adesso in Torino una lite tra la Società ed un utente, nella quale la Società domanda 12 mila lire di danni, perchè l'utente, o con tubo praticato dietro il contatore, o con altro espediente ha ottenuto l'intento che si era proposto, di far passare un'immensa quantità di gas fuori del contatore, in modo da non poter essere annotato.

Ora ben si vede che queste questioni saranno sempre riservate ai tribunali, e non sarà mai possibile di lasciarle agli uffici di verificaione.

L'importanza della spesa poi è anche da tenersi in conto, in quanto che, se a Torino ed a Genova, dove si trovano molti consumatori, forse la spesa troverebbe un compenso, nelle altre città minori, dove le fabbriche del gas producono una gran quantità in meno di questo gas, egli è ben difficile che le verificazioni, le quali, a termini di questa legge, si pagherebbero, dessero un compenso. Quindi in ogni evento, quando coll'andar del tempo nascessero quei richiami, che ora non consta all'ufficio centrale siano sorti; quando gli utenti in numero grande ricorressero al Governo perchè per mezzo di una legge si creassero degli uffici di verificaione, sarebbe parere dell'ufficio centrale che questi uffici venissero bensì creati per autorità di legge acciò avessero forza, ma che dovessero essere lasciati a carico dei Municipii, in quanto che tutti sanno come le officine del gas, per la stessa condizione loro, non sono di natura tale da potersi estendere a tutte le città, e la massa dello Stato non ha assolutamente verun interesse all'esistenza di questi uffici.

Se non si riesce a fare che questa verificaione sia un oggetto di finanza di qualche rilievo, è molto meglio lasciarla ai Municipii, i quali sono chiamati a sopportare ossi le spese d'amministrazione particolare dei loro interessati.

Bisognerebbe anzi, a parere dell'ufficio centrale, ove si volesse imporre questa verificaione ai Municipii, e non imporre loro nel tempo istesso un aggravio, compilare la legge sopra un sistema diverso, acciocchè non riuscisse così facile di schivare il pagamento, come lo è colla presente.

Quindi l'ufficio centrale, senza far carico al Ministero del suo operato precedente, persiste tuttavia nel credere che non sia conveniente di approvare questa legge; che l'approvarla riesca di grave incomodo ai cittadini, i quali non possono più disporre delle cose loro, non possono più provvedere ai loro interessi privati e come il loro stesso interesse consiglia, in quanto che, intervenendo il Governo, sarebbe indispensabile di avere sempre per i contatori l'istessa forma, gli stessi ordigni, le stesse complicazioni che vi sono attualmente, mentre non sarebbero ammessi altri ordigni nuovi, o sarebbero ammessi con tanta difficoltà che toglierebbe la volontà ad ogni privato di mettersi esso a fare gli esperimenti, dovendo subire la volontà altrui, cui sarebbe tenuto di ottemperare.

Crede tanto più l'ufficio d'insistere, in quanto che l'esperienza passata dimostra che col sistema in vigore sin qui, di lasciare che ogni privato provvedesse ai propri interessi, non è sorto verun fondato motivo per far credere alla necessità di una legge nuova su questa materia.

**LANZA, ministro delle finanze.** Avanti tutto mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole relatore dell'ufficio centrale delle sue buone intenzioni; ma il Ministero

non poteva a meno di far presente al Senato la conseguenza della reiezione di questo progetto di legge, e credo che tutte le buone intenzioni manifestate dal relatore non possano in alcun modo prevenirle.

È egli vero sì o no che in seguito all'interpretazione di questa legge emanarono due decreti reali ed un regolamento? Che col respingere la presente legge i due decreti reali ed il regolamento cadono da per sé? Ciò è evidente: io ho esposto un fatto come conseguenza della conclusione dell'ufficio centrale, fatto che non potrà essere contestato dall'onorevole relatore, il quale, non ostante tutte le sue buone intenzioni, non potrà impedire che la conseguenza della reiezione di questa legge sia di disdoro al Ministero, e faccia vedere in lui una certa leggerezza nell'avere sottoposto a Sua Maestà quei due decreti reali in applicazione della legge del 1850.

Ma sopra questo credo che si è abbastanza detto, quindi non farò più parola. Verrò solamente ancora una volta sull'interpretazione che persiste a dare l'onorevole relatore alla legge del 1850. Egli crede che, volendo stare anche alla lettera, questa sia contraria ai provvedimenti presi dal Governo: dice che l'articolo secondo non parla che di pesi e misure e di ogni strumento per pesare; che quindi avrebbe dovuto ancora far menzione di ogni strumento per misurare; e soggiunge che il Ministero non ha ben ponderato lo spirito della legge prima di prendere i provvedimenti. Non farò alcun rimprovero all'onorevole relatore, ma mi permetterò di osservargli che forse egli stesso non ha compreso bene lo spirito della legge.

Diffatti la legge non poteva dire strumenti per misurare come invece doveva dire strumenti per pesare; il peso per sé non serve a nulla, ci vuole uno strumento per poterlo applicare. In quanto alla misura la cosa è diversa: la misura, il metro, come ben si sa, è per sé già lo strumento che si applica; dimodochè era naturale che dovesse parlare di misura, e non di strumenti di misura, mentre che doveva dire strumenti per pesare, e non dire solamente pesi.

Mi pare che la cosa è evidente; dunque non sta l'osservazione che, perchè in quella legge non si fa cenno di strumenti di misura (il che sarebbe stato veramente una superfluità), non sieno compresi i contatori a gas.

Data questa spiegazione, che mi pare semplice quanto mai, resta sempre solida la mia ragione che nella legge del 1850 sta la radice dei provvedimenti presi dal Governo a questo riguardo.

Soggiungo che il Governo avrebbe fallito gravemente al suo dovere se venendo fuori una misura per le merci, la quale serve per la contrattazione pubblica e privata (ed insisto sopra di questo, perchè mi pare che il relatore finora non voglia ammetterlo), non l'avesse sottoposta a verificaione. Che se poi è uno strumento che serve per la compra e vendita di più merci, o che questo si faccia tra fabbricanti e compratori, o si faccia in generale da tutti quelli i quali vogliono servirsi come di tutte le altre misure e di tutti gli altri pesi, è pure

evidente che avendo tutti i caratteri di uno di quegli strumenti i quali servono per le contrattazioni, è dovere del Governo di sopravvegliarne l'esattezza.

Quantunque il relatore poi abbia alla sfuggita ancora ripetuto il solito adagio di lasciare che i privati provvedano ai loro interessi, che il Governo non debba immischiarsi, ecc., ecc., infine poi ha dovuto riconoscere che è dell'interesse dei municipi che ciò si faccia. Con questo egli, volere o non volere, ha ammesso che vi debba essere un ufficio il quale sorvegli questi interessi.

Ciò ammesso, la questione si semplifica e si tratta...

**SAN MARTINO, relatore.** Non ho ammesso. Ho detto se gli interessati in gran numero domandassero la istituzione di questi uffici di verificaione allora soltanto sarebbe plausibile la loro creazione, sebbene non abbia nemmeno detto che farebbero bene ad inoltrare siffatta domanda: questa istanza essere tuttavia uno degli elementi di cui potrebbesi tener calcolo senza essere però incontrovertibile.

**LANZA, ministro delle finanze.** Il signor relatore voleva anzi che si presentasse una legge per obbligare i municipi a regolare la cosa in modo da assicurare il tasso di questa verifica.

Comunque sia, se egli crede che non si debba nemmeno accordare ai municipi questa facoltà, allora mi pare che la questione si presenti sotto di un aspetto il quale non è certamente vantaggioso alla sua tesi.

E diffatti io ripeterò un'osservazione a questo riguardo: Come si farà a decidere tra consumatori e fabbricanti in ordine all'esattezza di uno strumento come quello dei contatori del gas? Non è egli vero, come già diceva, che è assai più facile riconoscere l'esattezza di una misura, di un metro, di una canna metrica, di un peso, di quello che sia il riconoscere l'esattezza di un contatore, il quale, per essere complicato, sfugge all'intelligenza ed alle cognizioni dei particolari, e che quindi si richiede per questi più che per quelli uomini tecnici per poterli esaminare?

Io domando s'egli crede di far cosa vantaggiosa agli abitanti di Torino e di tutte le altre città dove c'è l'uso del gas-luce, con privarli affatto d'un ufficio centrale tenuto da un'autorità pubblica per poter riconoscere l'esattezza di questi contatori della merce gas-luce? Io credo certamente che non renderebbe un servizio a questi cittadini e che essi non gli sarebbero riconoscenti ove ciò avvenisse.

Osservo poi che gli stessi fabbricanti e consumatori desideravano questa cosa. L'onorevole relatore contrapponeva l'esempio del municipio di Torino, dicendo che questo prese una determinazione contraria e mosse una specie di rimprovero al sindaco perchè si suppose che avesse promosso lo stabilimento di tali uffici.

Io non so cosa rispondere all'asserzione dell'onorevole senatore di San Martino, ma quello che posso assicurare si è che nella discussione che ebbe luogo alla Camera dei deputati si trovava presente il sindaco, non che molti consiglieri municipali, e nessuno di essi sollevò questa questione, e nessuno disse mai che il Municipio

abbia veduto di cattivo occhio lo stabilimento per parte del Governo di questi verificatori dei contatori del gas; eppure la discussione fu assai viva avanti l'altro ramo del Parlamento, e la Commissione stessa aveva già concluso per la reiezione, ma la Camera respinse le conclusioni della Commissione.

Io con ciò non voglio contestare l'asserto dell'onorevole relatore, ma quello che posso dirgli si è che non un ricorso giunse né al Parlamento, né al Ministero per opporsi a questa specie di vessazione, come la vorrebbe considerare l'onorevole relatore, degl'impiegati della verifica dei pesi e misure riguardo a queste incombenze: anzi, lo ripeto ancora, molti fabbricanti e consumatori del gas vennero a richiedere all'ufficio di voler verificare questi stromenti, non di permettere che vengano tolti da posto e portati nelle officine per essere assoggettati a riparazioni, perocchè prima di venire a questo estremo, che trae seco una spesa grave, chiedono la verifica per riconoscere se veramente c'è esattezza, e vanno all'ufficio del verificatore per riconoscerla.

Ciò prova la convenienza che vi sia un ufficio per tale effetto. Che sia poi il Governo, il Municipio od un privato non importa; ma egli è certo che i consumatori e fabbricanti riconoscono la convenienza che tale ufficio esista.

E difatti quando questo non era ancora stabilito per parte del Governo, era tenuto dallo stesso stabilimento del gas, il quale faceva pagare una determinata somma ai consumatori.

Aggiungo ancora che non si potevano comperare gli stromenti se non da un'officina la quale era da quello stabilimento mantenuta; ora invece, dopo che il Governo assunse la verifica di questi stromenti, si stabilirono già otto o dieci officine, il che porta con sé una diminuzione nel prezzo dei contatori, un maggior perfezionamento nei medesimi.

Ben si scorge dunque che i vantaggi in favore della libertà sono già, stando ai risultati, molto più dalla parte del sistema del Governo che da quella patrocinata dall'onorevole relatore.

Di più: crede egli veramente che i consumatori possano aver piena fiducia nei fabbricanti o venditori del gas quando si tratta di riconoscere se un contatore sia esatto o no? È egli possibile supporre tanta buona fede o piuttosto bonarietà nel consumatore da non dubitare che colui il quale vende il gas e che ha interesse di guadagnare più che è possibile, sia esatto e preciso nel dare la misura? Così credendo, pare che sarebbe spingere la credulità troppo oltre per quanto grande possa essere la considerazione che si merita l'amministrazione di uno stabilimento di speculazione.

Quindi ben vedo l'onorevole relatore che converrà sempre che ci sia un corpo morale o Municipio o Governo che abbia questo stabilimento. In questo bivio mi pare di aver già dimostrato (e non lo ripeterò) che è assai più conveniente che sia il Governo; prima di tutto perchè il Governo è incaricato della tutela delle misure e dei pesi che servono per contrattazioni pubbliche o

private; in secondo luogo perchè la spesa è assai minore e la garantigia maggiore.

Vengo ora alla spesa. Si volle persino provare che la spesa è maggiore del prodotto; ma mi permetta l'onorevole relatore di osservargli che poteva facilmente persuadersi del contrario nelle sue investigazioni. Le spese per gli stabilimenti che si richiedono nelle diverse città dove c'è il gas non possono montare al di là dei 32 ai 34 mila franchi; metta anche 40 mila franchi: il prodotto minimo che può dare sarà almeno di altrettanto, cosicchè in un anno verranno rimborsate tutte le spese. Per gli anni successivi non vi sarà più che la manutenzione di questi stabilimenti e tutto il resto del prodotto sarà beneficio; quindi ben vede che non si può assolutamente venire alla reiezione di questa legge, considerandola dal lato finanziario, dal lato dell'economia, tanto più che al punto in cui sono le cose comincierebbe dal distruggersi un capitale di 16 mila franchi e il Governo si priverebbe di un prodotto che sarebbe la conseguenza dello stabilimento. Almeno da questa parte voglia concedermi che le conclusioni dell'ufficio centrale non sarebbero guari favorevoli.

Mi pare che per l'importanza che può avere questa questione si siano adottate sufficienti ragioni da una parte e dall'altra per rischiarare il Senato, quindi io non aggiungerò per mia parte altra parola a questo riguardo, rimettendomi perciò nel giudizio che esso vorrà darne.

**DE SAN MARTINO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DE SAN MARTINO, relatore.** Io credo che l'onorevole ministro delle finanze non si renda conto bastante dell'effetto che produrrà finanziariamente l'ultimo periodo del progetto di legge da lui proposto. Ho detto che le verificazioni non sono obbligatorie di diritto, ma in fatto si rendevano obbligatorie col sistema adottato dall'ufficio di verifica di impedire che si rinnovano i contatori senza un suo permesso e quindi di non dare questo suo permesso se non è garantito del pagamento della tassa stabilita, ma ora, grazie all'ultimo articolo della nuova legge, gli utenti del gas tutte le volte che avranno qualche ragione per credere che il contatore sia inesatto, che sia guasto non domanderanno all'ufficio di verifica che venga a verificare questo strumento, ma domanderanno (se sarà necessario di domandarlo, cosa che non credo) semplicemente in tal caso il permesso di torre da posto il contatore per farlo aggiustare.

Una volta aggiustato il contatore ridiventa uno strumento nuovo, e come strumento nuovo esso non pagherà la verifica prima; cosicchè in fatto ogni qual volta l'amministrazione dei pesi e misure sarà chiamata a riconoscere lo stato di questi stromenti, sarà chiamata in condizioni tali per cui non sarebbe, a termini della legge, dovuto diritto alcuno. Per conseguenza la legge, sotto l'aspetto finanziario, io la credo perfettamente fallita.

Ma quello che più d'ogni altra cosa muove l'ufficio ad esserle contrario, è il merito intrinseco, come ho già

detto, della medesima, perchè è contrario alla natura delle cose che il Governo venga a sorvegliare gl'interessi che sempre, senza eccezione, sono degl'interessi privati di due individui.

Non accade mai che lo stesso contatore possa servire a più d'un individuo che abbia contratto colla società del gas; ogni contraente, ogni utente ha un contatore pel suo servizio particolare. Per conseguenza questo utente ha tutte le condizioni ed interesse per verificare le cose se così gli conviene di fare, e non ha bisogno per questo di ricorrere all'intervento del Governo.

Ho già detto che l'ufficio centrale comprende benissimo che il Governo si faccia tutore degl'interessi collettivi, ma in quanto alla tutela degl'interessi individuali, quando gl'individui che si tratta di tutelare sono capaci di amministrarsi da sé medesimi, l'ufficio centrale non sa comprendere come essa possa essere giustificata.

L'onorevole ministro delle finanze vuol desumere questa convenienza da ciò che l'ufficio, da lui istituito, presenta maggiori guarentigie di quelle che possano presentare altri stabilimenti di verificaione.

Ma in quanto a questo è ufficio dei cittadini di cercare a sé stessi le guarentigie necessarie. Se il Governo dovesse intervenire in tutte le cose, in cui intervenendo darebbe una garanzia superiore, una garanzia quale si addice alla natura stessa del Governo, allora dovrebbe farlo in tutte le operazioni della vita comune!

Dovrebbe assicurare la bontà di tutti i contratti, rivedere tutte le perizie per mezzo de' suoi ingegneri, avrebbe infine missioni che non sarebbero compatibili assolutamente colla stessa possibilità! Per conseguenza l'ufficio centrale riferendosi principalmente a ciò che colla legge proposta si dà alla missione del Governo una tendenza che non deve avere, dal momento che gli si viene ad attribuire una tutela negli interessi privati dei cittadini, che non è nella natura delle cose, crede di dover persistere nel voto negativo da esso espresso.

**LANZA, ministro delle finanze.** Mi permetta il Senato di dargli soltanto due spiegazioni di fatto. L'onorevole preopinante dice che con l'ultimo articolo si verrebbe di fatto a rendere illusorio l'intendimento del Governo di ricavare un frutto da questa tassa, dacchè si dovrebbe sempre fare la verifica degli stromenti sia che fossero nuovi, sia che fossero guasti, senza verun compenso. Io lo prego di voler esaminare l'articolo 2° della legge 1850, e vedrà che ciò non è: vedrà che la verificaione è gratuita per i pesi e misure solamente la prima volta; nelle volte successive vi è una tariffa per ciò stabilita. Di modo che non istà la sua asserzione.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Mi rinerisce di dover ancora una volta prendere la parola per richiamare il ministro all'esatta interpretazione di quella legge.

Quella legge non assoggetta gli stromenti da pesare o da misurare ad alcuna tassa di verifica: assoggetta gli utenti; e talmente li assoggetta che se uno di essi ha cinque o sei pesi, questi cinque o sei pesi sono compresi nella tassa unica che l'utente paga: sono tutti

compresi in quella tassa unica. Dunque è una tassa di verificaione non già sui pesi, ma sugli utenti.

Aveva in proposito dimenticato di richiamare l'attenzione del Senato sulla incongruenza della legge proposta, in quanto che essa parte dal supposto che sia dovuta una tassa per la verifica del contatore e che sia dovuta questa tassa pel disposto della legge del 1850.

Ora la legge del 1850 non istabilisce nessuna tassa per la verifica di un determinato oggetto; stabilisce una tassa a carico degli utenti, cosa che non fa la presente legge.

Dimodochè vi sarebbe una contraddizione manifesta, la quale avrebbe bisogno di una legge spiegativa per ben determinare nell'applicazione pratica che cosa si sia voluto dire.

**LANZA, ministro delle finanze.** Mi permetto di rispondere ancora alcune parole, perocchè qui si tratta di fatti, si tratta dell'interpretazione di una legge che l'onorevole relatore prende in un senso ed il ministro in un altro.

Egli dice che secondo la legge del 1850 non sono i pesi e le misure che vanno soggetti alla tassa, ma gli utenti; gli utenti sono essi certamente che pagano il diritto, non possono essere i pesi e le misure, gli strumenti che lo pagano, e su questo saremo facilmente d'accordo.

Ma è certo che la tariffa è ragguagliata in riguardo alla qualità degli strumenti e del numero di essi che si adoprano per pesare e misurare.

Dunque ben vede che la tassa è sugli strumenti e non sugli utenti, ed è in ragione di questi pesi e di queste misure.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Ho detto che non sono i pesi e le misure che sono soggetti ad una tassa, ma bensì gli utenti di questi pesi e misure, e per dimostrarlo al Senato non ho che a leggere l'articolo 7 della legge medesima.

Ivi è detto: « Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in uno stesso stabilimento appartenessero a due o più delle anzidette categorie, pagheranno una sola tassa, che sarà la più alta di quelle relative alle categorie stesse. »

Dunque questo indica che non è la quantità dei pesi e misure che sono in uno stabilimento che determinano la tassa da pagarsi, ma la qualità dell'utente e che qualunque sia il numero dei pesi e delle misure che si tiene a disposizione del pubblico pagando la tassa di lire 5 se negoziante all'ingrosso, di lire 250 se al minuto, tutte queste misure e pesi sono verificati senza eccezione per quell'unica tassa, e che non si pagano tante tasse diverse.

La sola distinzione che fa la legge è che siano nello stesso stabilimento, poichè dice: *Gli utenti per le industrie da loro esercitate in uno stesso stabilimento.* Quindi egli è evidente che deve l'utente pagare esso stesso, in forza della legge del 1850, mentre nella legge che ci è proposta l'utente essendo lasciato in disparte, e non parlandosi che di un diritto da pagarsi quando si farà la verificaione, ne nascerebbe una confusione grandissima e non si saprebbe se si debba pagare una tassa per

ogni verificaione che sia richiesta; nè si saprebbe se questa tassa sia per ogni contatore, o per tutti i contatori posseduti dallo stesso individuo; vi sarebbero insomma delle lacune che occorrerebbe di riempire senza di cui la legge sarebbe imperfetta.

Quindi credo che su questo punto la legge proposta non sia solamente dubbiosa, ma d'impossibile applicazione.

**LANZA, ministro delle finanze.** Altro che impossibile; sarà un errore dell'amministrazione, ma la legge si applica come ebbi l'onore di spiegare.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Del resto l'ufficio centrale persiste nelle sue conclusioni.

**PRESIDENTE.** Nessuno domandando più la parola darò lettura dell'articolo primo per farlo ai voti:

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire trentatré mila per lo stabilimento di uffizi di verificaione dei contatori del gas nelle città di Genova, Alessandria, Ciampieri, Cuneo, Novara, Nizza, Vercelli, Annecy, Asti, Pinerolo e Voghera. »

Sorga chi approva.  
(Non è approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per il 1859 sotto la categoria numero 148 colla denominazione: *Stabilimento di undici uffizi di verificaione dei contatori del gas.*

« Il diritto di verificaione dei contatori del gas sarà dovuto soltanto da coloro che l'avranno richiesta. »

Sorga chi approva.  
(Non è approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto.

**MARIGNY, segretario,** procedo all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	35

(Il Senato rigetta.)

**PRESIDENTE.** Il Senato sarà convocato a domicilio.

L'adunanza è levata alle ore 5.